



N. 1/09 C.P.
Q. 320
Ripa 10076

TRIBUNALE DI PRATO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

dott. Francesco Antonio Genovese	Presidente
dott. Raffaele Massariello	Giudice
dott.ssa Maria Novella Legnaioli	Giudice rel

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE EX ART. 180 LF

Nel procedimento iscritto al n.1/09 C.P. promosso dalla società Lanificio Fedora Spa in liquidazione con sede in Prato Via Albano Laziale 43 numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 00401640487, in persona del liquidatore e legale rappresentante della società Mario Massetti, con delibera per rogito Notaio Marcello Focosi di Firenze in data 26.11.2008 (rep. 6286)

Con l'intervento del Pubblico Ministero;

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con ricorso depositato in data 15.01.09 la società Lanificio Fedora spa in liquidazione chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 l. F..

La domanda era contestuale a quelle di altre tre società controllate: Mako Textile Spa in Liquidazione, Nardi Filati Spa in Liquidazione e Fintes Spa in Liquidazione.

La Società Lanificio Fedora spa era stata ^{via}sciolta e messa in liquidazione in data 30 settembre 2008.

Nel ricorso il Liquidatore, premesso che la società risultava gravata per debiti per complessivi € 46.092.007,67, di cui € 9.560.205,75 verso creditori privilegiati (compresi 2 milioni di euro per costi della

ad una società di gestione individuata in Pietraluna srl, interamente partecipata dal Lanificio Fedora spa in liquidazione. Alla società Pietraluna veniva affidata anche la gestione, mediante contratto estimatorio, delle rimanenze di magazzino.

Esaminata la domanda, questo Tribunale concedeva al ricorrente altri 15 giorni per ulteriori integrazioni, in particolare in ordine alla natura ed entità delle fidejussioni prospettate, con la specificazione dei cespiti di ARNA Srl da quantificare; nonché in relazione alla specificazione dei crediti da postergare.

In data 9 febbraio 2009 il Liquidatore depositava l'integrazione richiesta, precisando la tempistica e la quantificazione delle rate di pagamento dei crediti chirografari ed evidenziando la previsione di realizzo del Lanificio Fedora per circa 8,9 milioni di euro, con ipotesi di realizzo prima dell'omologa per euro 6,7 milioni, di cui:

- 2,5 milioni per incasso di crediti;
- 2,5 milioni per realizzi di giacenze di magazzino;
- 851 mila euro per il realizzo di partecipazioni estere;
- 591 mila euro per il credito verso Pietraluna Srl;
- 87 mila euro per portafoglio;
- 168 mila euro per liquidità detenuta.

Come richiesto dal Tribunale forniva chiarimenti sulle postergazioni dei crediti, di cui il principale verso ARNA per 700.000 euro, e sui prevedibili incassi post omologa, per complessivi euro 1,7 milioni, da realizzarsi principalmente dal riscatto dell'immobile in leasing da parte di Pietraluna (circa 700.000 euro), dalla dismissione di immobilizzazioni (511.000 euro) e da realizzi di crediti infragruppo (481.000 euro).

In data 19 febbraio 2009 questo Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo nominando Commissario

procedura), ed € 36.531.801,92 verso creditori chirografari (compreso 1 milione di euro per sopravvenienze), proponeva l'integrale pagamento dei crediti privilegiati entro 3 mesi dal termine di impugnazione dell'omologa ed il pagamento del 20% (euro 7.306.360,38.=) dei crediti chirografari, in 8 rate semestrali posticipate e consecutive di pari importo, a decorrere da sei mesi dal pagamento dei privilegiati.

Il fabbisogno del Concordato veniva pertanto determinato in complessivi € 16.866.566,13.

La proposta prevedeva l'assicurazione di specifiche garanzie, da costituirsi 10 giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'art. 180 L.F.: garanzie costituite da depositi vincolati, postergazioni di creditori e fidejussioni, fino ad un massimo di 17 milioni di euro.

Con riferimento alle fidejussioni, veniva allegata la dichiarazione della società Arna Immobiliare srl (interamente posseduta dai fratelli Piero Nardi e Piera Nardi in quote uguali) avente ad oggetto l'impegno a prestare la propria garanzia fidejussoria ai fini dell'esecuzione del concordato, fino all'importo massimo di € 9.000.000,00.

Si prevedeva inoltre la possibilità di conseguire ^{realizzi} dal recupero dei crediti in essere e dalla vendita delle ^{giacenze} di magazzino.

La proposizione della proposta di concordato preventivo si inseriva nell'ambito di un piano predisposto per tre diverse società del gruppo Fedora (Lanificio Fedora spa in liquidazione, Mako Textile spa in liquidazione, Nardi Filati spa in liquidazione).

Quanto al Lanificio Fedora spa in liquidazione ^{il} piano prevedeva il mantenimento dell'attività aziendale, opportunamente riorganizzata e ristrutturata, affidata, mediante contratto di affitto di ramo di azienda,

Giudiziale il Prof. Paolo Bastia e fissando la data del 10 giugno 2009 per l'adunanza dei creditori.

Successivamente in data 26 giugno 2009, il ricorrente depositava una nuova istanza volta ad ottenere una modifica del ricorso, in ordine alla proroga dei pagamenti dei creditori privilegiati, con una articolazione dei tempi di pagamento in ragione del grado dei privilegi, senza modificare l'importo del rimborso, confermato al 100%.

A giustificazione della modifica circa il prolungamento dei tempi di pagamento si allegava la necessità di consentire un adeguato realizzo delle giacenze di magazzino, stante le difficoltà derivanti dalla crisi economica mondiale comportante forte riduzione della domanda e rallentamento degli ordini commerciali.

Il Tribunale di Prato accoglieva l'istanza.

Su richiesta del ricorrente, sempre motivata in particolare dalle difficoltà nei realizzi delle giacenze di magazzino dovute al perdurare della grave crisi economica generale l'adunanza dei creditori veniva prima rinviata al 23 Settembre 2009 e poi al 7.10.09.

All'udienza del 7.10.09, fissata per l'adunanza dei creditori non veniva raggiunta la maggioranza (pari ad € 15.674.903,08) dei crediti ammessi (pari ad € 31.349.806,15).

Successivamente nei termini di cui all'art. 178 L.F. pervenivano ulteriori dichiarazioni di voto all'esito delle quali risultava un totale di voti favorevoli pari ad € 28.119.378,04 corrispondente al 90% circa dei creditori chirografari.

Il concordato risultava quindi approvato ed il giudice delegato riferiva l'esito della votazione al Tribunale il quale fissava con decreto del 4.11.09 l'udienza camerale per la omologazione disponendo che il suddetto provvedimento venisse affisso all'albo e

notificato a cura del debitore al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti.

Nel giudizio di omologazione si costituivano ritualmente, nel termine ivi previsto, sia la società proponente che il Commissario Giudiziale, il quale ha depositato anche il parere previsto dall'art. 180 LF.

Si costituivano inoltre aderendo alla richiesta di omologa del concordato il Dott. Fabrizio Franchi e l'Avv. Gabriele Taccetti quali creditori per prestazioni professionali svolte a favore del Gruppo Fedora.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In sede di omologazione del concordato preventivo, secondo quanto previsto dalla legge fallimentare novellata, le attività del Tribunale sono le seguenti: a) controllo sulla regolarità formale della procedura svolta sotto la direzione del giudice delegato; b) riesame, alla luce di eventuali sopravvenienze in corso di procedimento, dei requisiti di ammissibilità della procedura; c) verifica del raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge per l'approvazione del concordato preventivo; c) eventuale nomina del liquidatore e l'indicazione delle modalità di esecuzione del concordato preventivo.

Con riferimento al controllo sub a), come si evince dalla sopra riferita scansione degli atti compiuti dal Tribunale, l'intero procedimento si è svolto con le modalità previste dalla legge.

Passando al controllo di cui alla lettera b) ritiene questo Tribunale, aderendo al prevalente indirizzo giurisprudenziale sul punto formatosi (cfr. ad es. Tribunale Milano 19.11.08, Tribunale Venezia 30.10.08, Tribunale Pescara 16.10.08, Tribunale Bari

25.02.08, Tribunale Roma 20.02.08) che in sede di omologazione il Collegio debba compiere una nuova verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dalla legge e già sommariamente esaminati nel decreto emesso in epoca successiva al deposito del ricorso.

A tale conclusioni, in contrasto con la tesi, ricavabile da una lettura formalistica e letterale dell'art 180 l.f., secondo la quale il Tribunale in sede di omologa debba limitarsi al controllo della regolarità formale della procedura e alla verifica del raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge, si perviene ove si consideri che la valutazione del Collegio si fonda non più, come avviene durante la fase di ammissione, su un materiale istruttorio *di parte* costituito dalle scritture contabili allegate dal ricorrente e dalla relazione del professionista, ma sulla scorta di più importanti e obiettive risultanze quali quelle conseguenti innanzitutto all'attività esplicata nel procedimento dal commissario giudiziale e in secondo luogo ad eventuali osservazioni dei creditori i quali sono ammessi ad esprimere le proprie perplessità in ordine alla rappresentazione dei fatti esposta dal proponente e recepita dal Tribunale in sede di ammissione.

Ciò premesso, risultano confermati sia l'assoggettabilità a fallimento dell'impresa per superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 comma 2 l.f. sia lo stato di crisi della stessa.

Il Commissario Giudiziale (cfr. pagg. 226 e ss. della relazione ai sensi dell'art 172 l. f.) ha dato atto dello stato di squilibrio finanziario in cui versa la società individuandone gli indici e spiegandone le cause (pagg. 116 e ss.).

Ha in particolare evidenziato come i sintomi del 2007 fossero "tutti di estrema anomalia, da azienda "decotta", alcuni dei quali nemmeno

21
prededuzione e privilegiati e pagamento del 20% dei crediti
chirografari. patribi

Anche tali domande si fondano sulle garanzie fideiussorie della Immobiliare Arna Srl.

Come osservato dal Commissario la consistenza patrimoniale di circa 11,5 milioni di euro di tale società e gli impegni di questa di rilascio di garanzie fino ad un massimo di 11 milioni di euro risultano compatibili con il fabbisogno netto complessivo (fabbisogno lordo al netto dei realizzi attesi) di circa 8,3 milioni di euro.

Il commissario giudiziale, sulla scorta dei documenti prodotti dalla società ricorrente e dal professionista dalla stessa incaricato nonché sulla base dei risultati di accertamenti direttamente effettuati, ha espresso, sia nella relazione ex art 172 l.f. che in quella depositata ai sensi dell'art 180 l.f. - nella quale si dà atto della prosecuzione dell'attività di realizzo delle giacenze di magazzino e di recupero crediti in linea con le ipotesi iniziali della proposta concordataria- parere positivo circa la fattibilità del piano.

Nella relazione ex art. 180 l.f. ha inoltre dato atto di avere ricevuto quale costituzione di garanzia la fideiussione "a prima richiesta" della Immobiliare Arna srl a favore del Lanificio Fedora Spa in Liquidazione e in Concordato Preventivo per un importo massimo di E. 9.000.000,00 con efficacia fino al 31.12.2020, precisando anche che la società garante Arna Immobiliare srl ha rilasciato dichiarazione di costituire il complesso di fideiussioni per un totale di E. 11.000.000,00 in favore delle tre società concordatarie (Lanificio Fedora spa in liquidazione, Mako Textile spa in liquidazione e Nardi Filati spa in liquidazione) a vantaggio comune di tutte e tre dette società, affinché le eventuali eccedenze di taluna società possano essere utilizzate per eventuali fabbisogni delle altre.

milioni di euro: società che possiede un patrimonio immobiliare netto stimato intorno agli 11,5 milioni.

Per quanto concerne i realizzi di attività, il Commissario nella relazione ex art. 172 l.f. riferiva che i processi di recupero dei crediti proseguivano con sostanziale rispetto delle aspettative, mentre più problematico si era dimostrato il realizzo delle giacenze di magazzino, tale da giustificare l'istanza, accolta, di proroga dei tempi di pagamento dei creditori privilegiati, a causa delle menzionate persistenti difficoltà di mercato.

Relativamente alle postergazioni di crediti, nella relazione ex art. 172 l.f. si dava atto che poteva essere considerato già acquisito il credito di regresso di ARNA per euro 700.000,00.= (pari al 20% di 3,5 milioni di euro in chirografo), derivante dai pagamenti verso le banche creditrici del Concordato a fronte di garanzie ipotecarie, nonché che anche considerando un dimezzamento dei realizzi attesi dalle partecipazioni estere, il fabbisogno non coperto da realizzi e postergazioni del concordato avrebbe dovuto risultare prudentemente di poco superiore agli 8 milioni di euro, coperti però da garanzia fideiussoria fino a 9 milioni di euro di ARNA Immobiliare Srl, la cui consistenza patrimoniale è documentata per circa 11,5 milioni di euro.

Infine il Commissario precisava che a fine agosto 2009 il totale dei saldi attivi nei conti intestati alla società in Concordato ammontava ad euro 786.614,80 e alla luce delle valutazioni sopra richiamate concludeva per la sostanziale ragionevolezza economica e fattibilità di realizzazione del concordato.

Come già precisato contestualmente al ricorso per Fedora, sono state proposte altre due domande di concordato con garanzia per due delle tre società del gruppo sopra citate: Mako Textile Spa e Nardi Filati Spa, entrambe con pagamento integrale dei crediti in

A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'C' or a similar symbol, located in the upper right corner of the page.

esprimibili in termini di rapporto, risultando addirittura "fuori scala", come l'importante indice di indebitamento ... Tuttavia, già il 2006 presentava questi indici reddituali entrambi negativi, anche se in misura contenuta, annunciando un declino che è poi sfociato nel dissesto dell'esercizio successivo".

Dal bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 redatto in epoca di ammissione della società al concordato preventivo e rettificato in modo prudenziale con le svalutazioni degli elementi patrimoniali attivi, secondo gli accertamenti condotti dal Commissario giudiziale, nonché tenuto conto degli eventi verificatisi nel corso del 2008, emerge chiaramente che l'esercizio 2008 si è chiuso con un'ingente perdita di quasi 24 milioni di euro, superiore anche a quella del 2007 (20,8 milioni), che ha aggravato il deficit patrimoniale, passato a 32,7 milioni di euro dagli 8,7 milioni dell'anno precedente.

Venendo al terzo profilo inerente al giudizio di fattibilità deve osservarsi che la proposta prevede un concordato con garanzia.

In particolare si prevede il pagamento del 100% delle spese del concordato e dei creditori privilegiati, nonché il pagamento del 20% dei creditori chirografari, secondo i tempi specificati nella proposta modificativa che porteranno la procedura ad una durata di oltre sette anni.

Secondo la proposta il soddisfacimento di tali impegni è consentito:

- dal recupero parziale dei crediti;
- dal realizzo delle rimanenze di magazzino tramite la società affittuaria Lanificio Pietraluna Srl, in forza di un contratto estimatorio;
- dalla postergazione di crediti;
- dalla garanzia fideiussoria della società ARNA Immobiliare Srl, riconducibile alla famiglia Nardi, fino ad un impegno massimo di 9

Tale modo di operatività flessibile della garanzia ^(L. 11) migliora la possibilità di usufruire delle stesse nell'interesse dei creditori di ciascuna procedura.

Terminato l'esame della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta concordataria occorre procedere alla verifica delle maggioranze previste dalla legge per l'approvazione del concordato.

Naturalmente sono stati ammessi al voto, conformemente al dettato legislativo, i soli creditori chirografari i quali subiscono la falcidia concordataria.

Venendo alla determinazione delle maggioranze, ^{va} precisato che il calcolo deve essere effettuato ai sensi dell'art. 177 l.f.

Tenuto conto dell'assenza di classi e quindi del totale degli ammessi al voto e dei voti espressi la proposta concordataria ha riportato la maggioranza dei voti (€ 28.119.378,04 corrispondente al 90% circa dei creditori chirografari) sicché il concordato è stato giustamente approvato.


Tanto premesso, tenuto conto del parere del Commissario Giudiziale e ravvisandone i presupposti di legge, non rimane a questo Collegio che procedere all'omologa del concordato preventivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 180 L.F.

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto da Lanificio Fedora Spa in liquidazione con sede in Prato Via Albano Laziale 43 numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 00401640487, in persona del liquidatore e legale rappresentante della società Mario Massetti.



CONFERMA

la nomina a Commissario Giudiziale del Prof. Paolo Bastia che sorveglierà l'adempimento del concordato e dovrà riferire al Giudice delegato ai sensi dell'art. 185 LF (e comunque ogni sei mesi) circa l'andamento della procedura.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione ed affissione ai sensi dell'art. 17 LF e per la comunicazione al proponente, al Commissario Giudiziale (che provvederà, ai sensi dell'art. 180 penultimo comma, LF a darne notizia ai creditori).

Prato, 3.02.10

Il Giudice Estensore

Depositato in Cancelleria il 10-02-2010

il Presidente

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
Aniello P. Radino